


Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e
delle professioni del Servizio sanitario nazionale
D.P. - Direzione
Commissione Centrale Esistenti Professioni Sanitarie
CCEPS e posteggiati simili (C)

GGPROF III 2014 12000

Reg. Min. 10/10/2014



OGGETTO: Utilizzo posta elettronica certificata nelle comunicazioni tra Ordini provinciali e iscritti agli albi e relativa giurisprudenza Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS)

Si fa riferimento alla nota del 25 luglio 2014, con la quale codesta Federazione ha chiesto chiarimenti circa l'equiparazione, agli effetti di legge, tra la raccomandata cartacea con avviso di ricevimento e la posta elettronica certificata, per tutte le comunicazioni degli Ordini con i propri iscritti, nonché quale sia l'orientamento della CCEPS sia nei procedimenti disciplinari che in quelli giurisdizionali attribuiti alla propria competenza.

Al riguardo, l'art. 48 del d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) prevede espressamente che la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale alla raccomandata postale e pertanto viene accettata pienamente dalla normativa italiana per tutte le comunicazioni ufficiali, quali notifiche di contratti fra privati, provvedimenti della pubblicazione amministrazione, recapito di atti giudiziari e fra le parti legali.

Inoltre la PEC offre maggiori garanzie legali della raccomandata A/R, perché, oltre a certificare la trasmissione, attesta la data e l'ora dell'invio e della ricezione, l'integrità del contenuto della comunicazione comprensivo degli allegati, la tracciabilità della casella del mittente, la certezza sulla destinazione dei messaggi, assicurando anche costi inferiori rispetto alle raccomandate.


In aggiunta a quanto sopra indicato, si rammenta a codesta Federazione che l'art. 16 del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, prevede espressamente che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e

I predetti enti pubblici pubblichino in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Ne segue che chiunque risulti iscritto in un albo o elenco di professionisti è tenuto ad attivare una PEC e comunicarla all'Ordine di appartenenza per tutte le trasmissioni.

Fra l'altro, il suddetto quadro normativo è stato ulteriormente consolidato dal d.l. n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0", coordinato con la legge di conversione n. 221/2012, e con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 Marzo 2013, che hanno previsto l'istituzione, presso il predetto Ministero, di un pubblico elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) dei professionisti. Tale elenco, costantemente aggiornato con i dati provenienti dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge, accoglie tutti gli indirizzi di PEC dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è diretto a coloro che abbiano la necessità di ottenere l'indirizzo PEC di un professionista, nonché per lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e i professionisti in modalità telematica.

In conclusione, atteso che la responsabilità disciplinare sorge per l'inosservanza, oltre che delle norme deontologiche, anche delle norme giuridiche e tecniche che governano l'attività del sanitario, si fa presente che a tutt'oggi non vi sono precedenti giurisprudenziali della CCEPS relativi alla mancata attivazione della posta elettronica certificata da parte degli iscritti agli albi.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Teresa Camera



GD